

STATUTO

SOCIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRIENZA PZ VIA MARIO PAGANO
SNC

Numero REA: PZ - 109494

Codice fiscale: 01433440763

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "A" al n. 4316 del Repertorio ed al
n.2978 della Raccolta**

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge n.381/1991,
la Società Cooperativa denominata **"SOCIAL SER-
VIZI - società cooperativa sociale"** con sede nel
comune di Brienza (PZ).

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal
titolo VI del codice civile e dalle leggi spe-
ciali sulla cooperazione, si applicano, in quan-
to compatibili, le norme sulle società a respon-
sabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire nei modi e termi-
ni di legge sedi secondarie, succursali, agenzie
e rappresentanze anche altrove .

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'Assem-
blea, salvo il diritto di recesso per i soci
dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge n.381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi sociosanitari ed educativi.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potrà anche instaurare con i soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'artico-

lo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142/01.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa può aderire a gruppi Cooperativi paritetici.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti ,oltre a quelli obbligatori per legge, regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della cooperativa, così come definita al precedente art. 3, nonché i requisiti e gli interessi comuni dei soci e considerata la complessità dei summenzionati prevalenti ambiti di intervento, la cooperativa sociale si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale attraverso l'utilizzo coordinato di

tutti gli strumenti disponibili sia gestendo servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attività volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto così come previsto dalla lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa sarà impegnata inoltre nel necessario collegamento funzionale fra le suddette attività di tipo a) e b) e, comunque, nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla vigente normativa. Per il raggiungimento dei suoi scopi generali ed entro le modalità indicate, nel rispetto dei requisiti organizzativi imposti dalla normativa, la cooperativa potrà concretamente realizzare la gestione stabile o temporanea, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, delle seguenti attività e servizi:

"A"

servizi socio-sanitari ed educativi

- gestione stabile o temporanea in proprio o per conto terzi di strutture di servizi per attività e centri residenziali, semi-residenziali, diurni e domiciliari in favore di persone anziane, minori, portatori di handicap e pazienti psichiatrici;
- servizi e centri di riabilitazione;
- servizi sanitari, attività infermieristica e fisioterapica a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici e privati;
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo;
- disbrigo pratiche socio-sanitarie;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'intervento delle istituzioni in favore

delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- assistere gli anziani per promuovere la loro più completa integrazione nel tessuto sociale, mediante rilevazioni ed analisi tendenti a mettere in luce il loro "stato" sociale inteso in tutti i suoi aspetti; con la gestione di centri sociali, o comunque con qualunque iniziativa in grado di assolvere i compiti che la Cooperativa si prefigge;

- assistere gli handicappati, collaborando con i centri preposti sul territorio ed operando in stretto rapporto con i piani d'intervento degli Enti Locali;

- agire come equipe socio-psico-pedagogica presso le scuole di ogni ordine e grado;

- assistere i bambini a domicilio ed in appositi Centri.

I soci si propongono, inoltre di collaborare con gli Enti Locali nell'istituzione di asili nido, giardini d'infanzia, ecc.;

- promuovere e gestire attraverso i soci, tutte le attività culturali che interessano l'intera comunità per sensibilizzare la popolazione sui problemi inerenti l'assistenza so-

cio-sanitaria;

- contribuire alle iniziative degli Enti Locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.), tendenti a mantenere nell'ambiente naturale, cioè la famiglia, l'anziano, il bambino e il portatore di handicap;

- attività di formazione e consulenza legata ai servizi citati, favorire la formazione professionale dei soci e non, tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi allo scopo di elevare la qualità del servizio che i soci svolgeranno presso i cittadini;

- pubblicazioni, studi e ricerche;

- gestire autonomamente corsi di formazione inerenti l'attività in oggetto;

- garantire a tutti la piena occupazione evitando così quei periodi "morti" che caratterizzano l'attività dei lavoratori avendo particolarmente presente il fatto che sovente gli stessi vengono richiesti di prestare la loro attività per un numero ridotto di ore, anche in via continuativa, con pause che si ripercuotono negativamente sul reddito del lavoratore;

- garantire che attraverso la Cooperativa si avrà la massima cura nella tutela del lavoro ed

in particolare nella copertura assicurativa.

La Cooperativa percepirà, dagli organismi presso cui il lavoratore avrà prestato la propria attività, un compenso orario comprensivo della retribuzione da corrispondere al lavoratore e dell'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali da versare agli Istituti, nonché un importo percentuale di maggiorazione per spese generali di amministrazione. Sarà poi la Cooperativa ad effettuare i versamenti da cui è intuibile la massima cura con cui verrà assolto tale adempimento;

- garantire tramite il lavoro associato la più alta retribuzione possibile;

- tramite la destinazione a scopi mutualistici di parte degli utili sarà possibile attuare concrete opere di solidarietà nei confronti dei soci meno fortunati nonché nei confronti della categoria;

- ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazioni lavorative e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;

- contribuire alla creazione ed al potenziamento

delle istituzioni che si propongono il miglioramento della salute fisica, morale ed intellettuale della classe lavoratrice;

- allargare il proprio intervento a livello di zona per tentare di coprire integralmente il territorio di competenza, offrendo la possibilità di lavoro anche ai giovani degli altri comuni.

"B"

attività agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

* attività agricole, di agriturismo, agroalimentari, zootecniche ed ittiche;

* attività di artigianato in genere;

* la prestazione di servizi finalizzati ed inerenti:

- la manutenzione civile ed industriale di carattere edile, elettrico, idraulico, termoidraulico e di condizionamento, stradale, termoidraulico, di falegnameria e carpenteria;

- la salvaguardia del territorio;

- la sanificazione ambientale, ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazione;

- la pulizia in ambito civile, industriale, am-

bientale, ospedaliero, ferroviario e su ogni mezzo di trasporto;

- l'installazione e manutenzione di verde, giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;

- la gestione di discariche pubbliche e private, di impianti di depurazione delle acque e di impianti di potabilizzazione delle acque;

- la gestione di biblioteche, videoteche, autorimesse, cimiteri e parcheggi sia pubblici, sia privati,

- il facchinaggio la manovalanza in genere e la raccolta di rifiuti;

-- la custodia e vigilanza di mobili ed immobili;

- la lavanderia, stireria e tintoria;

- il trasporto di merci, valori, documenti e persone;

- il riciclaggio di alluminio, carta, motori, cavi elettrici, computers, metalli, pvc, vetro, plastica, toner e materiali per ufficio;

- la ristorazione collettiva, mense, pubblici esercizi, caffetterie, centri di preparazione e distribuzione di pasti, centri termali, stazioni balneari, montane, ostelli della gioventù, camplings, piscine, saune, sale da ballo, impianti

sportivi e ricreativi;

- le guide di animazione turistica e culturale;
- la promozione del patrimonio culturale ed economico del territorio anche attraverso l'informazione e l'organizzazione di manifestazioni culturali, mostre mercato, esposizioni, gallerie, collezioni, meeting point, fiere;
- l'incentivazione di un turismo alternativo sia sotto l'aspetto qualitativo che economico.

Parte fissa

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione .

La società può compiere tutti gli atti e negozi

giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e così tra l'altro:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie ed ipotecarie, compreso l'acquisto di immobili e di beni mobili anche registrati;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento proveniente dalla Stato, da Enti Pubblici, Istituti di Credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali;
- emettere strumenti finanziari nei limiti delle inderogabili disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;
- ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :

- a) soci lavoratori dell'attività so-

cio-sanitaria ed educativa che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con l'attività della Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà pre-

sentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 33 e seguenti del presente statuto.
- f) I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con

l'attività economica svolta .

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci .

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare

al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 33 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che

abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammis-
sione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le
obbligazioni che derivano dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti o che ineriscano il
rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-
ni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i rego-
lamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli
organi sociali, salva la facoltà dell'Organo am-
ministrativo di accordare al socio un termine
non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo
amministrativo con termine di almeno trenta
giorni, non adempia al versamento del valore
delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme
dovute alla Società a qualsiasi titolo

e) che svolga o tenti di svolgere attività
in concorrenza con la Cooperativa, senza l'e-
splicita autorizzazione dell'Organo ammini-
strativo. Contro la deliberazione di esclusione
il socio può proporre opposizione al Collegio
arbitrale ai sensi degli artt.38 e seguenti,
nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina

anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 33 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.17, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-

zio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica

l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel

quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto

associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assem-

blea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società

deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera

sulla destinazione degli utili annuali destinati:
doli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando il grado di partecipazione del socio al rapporto di scambio mutualistici nonché la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nell' apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo

2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio

sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

Art.20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

a) La consultazione scritta avviene su proposta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione

o di soci che rappresentino almeno un terzo dei
voti spettanti e consiste in una proposta di de-
liberazione che deve essere inviata a tutti i
soci ed al Collegio Sindacale ove nominato.

La proposta in forma scritta, può essere tra-
smessa con qualsiasi mezzo e/o sistema di comu-
nicazione che consenta un riscontro della spedi-
zione e del ricevimento, compresi il fax e la
posta elettronica, ma dovrà, comunque, conclu-
dersi con la redazione di un apposito documento
scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;
2. il contenuto e le risultanze della decisione
e le eventuali autorizzazioni alla stessa conse-
guenti;
3. l'indicazione dei soci consenzienti;
4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti,
e su richiesta degli stessi l'indicazione del
motivo della loro contrarietà o astensione;

Il Socio interpellato esprime entro cinque gior-
ni al Socio proponente ed alla Società un voto
favorevole o contrario (ovvero l'astensione) in-
dicando eventualmente le ragioni della decisio-
ne; anche in calce alla proposta ricevuta, la
mancanza di dichiarazione dei soci nel termine

prescritto equivale a voto contrario. La comunicazione in forma scritta, può essere trasmessa con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

b) Con il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte,

senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 21 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art.19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, comunicazione via fax, e-mail o raccomandata a mano o comunque con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da

quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione

per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da non meno di 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina, da un Amministratore unico, da un Consiglio di Ammini-

strazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque o da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti il cui numero sarà determinato di volta in volta dai soci.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Sono rieleggibili.

Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incido-

no sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera fax, e-mail o raccomandata a mano da spedirsi in un termine congruo prima dell'adunanza e, in modo che gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza asso-

luta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il pa-

rere del Collegio sindacale, se nominato, de-terminare il compenso dovuto agli Amministra-tori investiti di particolari cariche.

Art. 31 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, In-stitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministrato-ri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Organi di controllo)

La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale e/o il Revisore unico

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio

per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica .

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 33 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'in-

tervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 34 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00 euro).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.

10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e sono nominati, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione ricade la sede legale la Società .

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono in via irrituale e secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere al-

la completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

La sede dell'Arbitrato è presso lo studio dell'Arbitro o del Presidente del Collegio Arbitrale

Art. 35 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.17, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità

delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) é fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) é fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) é vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società

cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

In originale firmato:

Rosanna Ferrigno

Notaio Angelo Pasquariello segue sigillo

In originale firmato:

Rosanna Ferrigno

Notaio Angelo Pasquariello segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'ori-

ginale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 tramite modello M.U.I. estesa agli atti e/o documenti trasmessi per via telematica.